

Ordinanza
sulla convenzione di doppia imposizione
tra la Svizzera e la Danimarca
(Imposta sul reddito e sulla sostanza)

del 18 dicembre 1974 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto il decreto federale del 22 giugno 1951¹ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione,

ordina:

1 Imposta preventiva svizzera riscossa su dividendi e interessi

Art. 1 Sgravio mediante rimborso

¹ Lo sgravio delle imposte su dividendi e interessi previsto negli articoli 10 e 11 della convenzione del 23 novembre 1973² tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza è concesso dalla Svizzera sotto forma di rimborso intero dell'imposta preventiva.

² La presente ordinanza non si applica al rimborso dell'imposta preventiva che i residenti di Danimarca possono pretendere in virtù della legislazione federale svizzera.

Art. 2 Domanda

¹ L'avente diritto residente in Danimarca deve chiedere il rimborso dell'imposta preventiva sul modulo R 89.

² Il richiedente deve inoltrare la domanda in due copie, nel triennio successivo all'anno civile in cui sono scaduti i dividendi o gli interessi, al Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) o all'autorità da esso designata.

³ Ove parecchi diritti al rimborso sorgano durante il medesimo anno civile, essi devono essere esercitati in una sola domanda. Possono essere riuniti in un'unica domanda i diritti sorti in un triennio.

⁴ Se la domanda è fondata, l'autorità che l'ha ricevuta e il Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) rilasciano l'attestazione prevista sul modulo. Il Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) invia la seconda copia della domanda all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

RU 1974 2133

¹ RS 672.2

² RS 0.672.931.41

Art. 3 Esame e decisione

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la fondatezza e l'esattezza della domanda. Essa si rivolge direttamente al richiedente per ottenere le informazioni e le prove complete che le occorrono.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni notifica per scritto la propria decisione al richiedente e trasmette all'indirizzo indicato nella domanda la somma da rimborsare.

³ Se una domanda è respinta completamente o parzialmente, la decisione è notificata per raccomandata con indicazione dei motivi e dei rimedi di diritto.

⁴ Il ricorso contro la decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.³

Art. 4⁴ Prescrizioni formali

L'Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richiedenti residenti in Danimarca se fatta in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese.

2 Imposta alla fonte danese riscossa sui dividendi**Art. 5** Domande e esame

¹ I residenti della Svizzera possono chiedere, mediante il modulo R-DK/U 31 CH, il rimborso completo dell'imposta danese riscossa sui dividendi.

² Il richiedente deve consegnare all'autorità fiscale cantonale competente, la domanda in tre copie nel triennio successivo alla scadenza dell'anno civile in cui sono maturati i dividendi. Per ciascun debitore deve essere usato un modulo a parte.

³ L'autorità fiscale cantonale esamina se sono adempiute le condizioni richieste per il rimborso dell'imposta danese. Se la domanda è fondata, l'autorità fiscale lo attesta sulla seconda e terza copia che trasmette all'Amministrazione federale delle contribuzioni. La prima copia rimane nell'incarto dell'autorità fiscale cantonale e serve a garantire la riscossione delle imposte svizzere sui redditi menzionati nella domanda.

⁴ L'Amministrazione federale delle contribuzioni vidima la seconda copia della domanda e l'invia al Ministero danese delle finanze (Kildeskattedirektoratet).

3 Disposizioni finali**Art. 6** Abrogazione

¹ Il decreto del Consiglio federale del 20 settembre 1957⁵ concernente l'esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad

³ Nuovo testo giusta il n. II 52 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 52 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è abrogato.

² Le disposizioni di detto decreto s'applicano per l'ultima volta:

- a. al rimborso dell'imposta preventiva svizzera riscossa su dividendi e interessi maturati prima del 1° gennaio 1974;
- b. alle domande di sgravio dell'imposta danese riscossa su i dividendi maturati prima del 1° gennaio 1974.

Art. 7 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1975.

² Essa è applicabile alle imposte svizzere e danesi riscosse mediante trattenuta alla fonte su interessi e dividendi maturati dopo il 31 dicembre 1973.

⁵ [RU 1957 802, 1970 254]

